

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 333-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCOPPOLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge tende ad ovviare ad alcuni degli inconvenienti che si sono verificati nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Gli inconvenienti a cui in particolare si vuole ovviare sono quelli relativi ai giudizi di idoneità a professore associato: in effetti, nella prima tornata di tali giudizi si sono avute — in alcuni casi — rilevanti disparità nei criteri di giudizio assunti dalle diverse commissioni esaminatrici fra le quali, secondo il disposto dell'articolo 51 del predetto decreto presidenziale, sono stati ripartiti i candidati al giudizio nei casi in cui il loro numero sia stato superiore ad ottanta.

Per evitare il ripetersi di tali disparità di giudizio il disegno di legge propone all'articolo 1 un nuovo testo del predetto articolo 51, cosicché per ciascun raggruppamento di discipline il giudizio sia formulato da un'unica commissione che risulterà composta, secondo quanto stabilisce il secondo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 51, da un numero di membri che sia commisurato a quello dei candidati che si presentano al giudizio di idoneità. Si tratta in sostanza di una soluzione analoga a quella che è stata adottata dal legislatore per la costituzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre di professore ordinario, per le quali l'esperienza ha consigliato di abbandonare il meccanismo della pluralità di commissioni chiamate ad operare in parallelo e ad affidare ad un'unica commissione il giudizio per ciascun concorso.

La Commissione ha lungamente discusso se sia legittimo ed opportuno modificare le norme che disciplinano la procedura concorsuale una volta che sono già state presentate le domande per la nuova tornata di

giudizio. Una parte della Commissione, anche in ragione di questa obiezione, non ha ritenuto di poter convenire con il disegno di legge. La Commissione, nella sua maggioranza, tuttavia, ha ritenuto di poter procedere in ragione del fatto che le modificazioni introdotte nella procedura concorsuale non appaiono tali da poter influire sull'*animus* dei candidati in ordine alla partecipazione al concorso, perchè si limitano a garantire una maggiore uniformità nei criteri di giudizio. In questo senso si è espressa del resto la Commissione affari costituzionali, anch'essa a maggioranza, nel suo parere.

Rispetto al testo presentato dal Governo la Commissione propone alcune modifiche.

Nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 51 la Commissione propone che vengano esclusi dalle commissioni giudicatrici i professori che siano stati membri di commissione « nella tornata precedente » e non in « una delle tornate precedenti » come prevede il disegno di legge nel testo proposto dal Governo. La modificazione proposta dalla Commissione è motivata dal convincimento che la formulazione proposta dal Governo limiti troppo il numero dei professori fra i quali è possibile scegliere i membri delle commissioni giudicatrici.

Nel nono comma del nuovo testo del predetto articolo 51, la Commissione ha tenuto a precisare che l'approvazione parziale degli atti della commissione giudicatrice è possibile solo quando i rilievi eventualmente mossi in relazione all'operato della commissione stessa siano « scindibili » e non investano l'intero procedimento. Si è cercato cioè di ovviare al rischio che una troppo ampia possibilità di approvazione parziale degli atti deresponsabilizzasse le commissioni giudicatrici rispetto alle esigenze di legittimità dell'intero procedimento concorsuale.

Mentre la modificazione proposta al decimo comma è soltanto formale, il comma

successivo è stato soppresso, in armonia con quanto richiesto dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere, perchè assolutamente superfluo e tale perciò da ingenerare equivoci nell'applicazione della legge.

Gli altri articoli sono di minore momento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 53 del più volte citato decreto presidenziale nel senso di ridurre da tre anni a due il periodo dopo il quale, in caso di mancato inquadramento da parte delle facoltà presso le quali prestano servizio, coloro che hanno superato il giudizio di idoneità possono presentare domanda presso altra facoltà o essere inquadrati, come prevede il nono comma dello stesso articolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. La abbreviazione del termine risponde all'esigenza di ridurre i tempi di incertezza per quanto concerne gli inquadramenti e di coprire i posti vacanti nelle facoltà di nuova istituzione. La Commissione, peraltro, accogliendo una osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali, ha proposto una modifica al testo del Governo nel senso di escludere il riferimento formale alla « terza tornata ». Infatti, le tornate dei giudizi di idoneità saranno oggettivamente tre, ma dal punto di vista soggettivo di ciascun candidato non possono essere più di due: è sembrato perciò opportuno eliminare l'espressione « terza tornata » che potrebbe ingenerare equivoci.

È stato accolto all'articolo 3, che tende a far fronte alle esigenze delle facoltà di nuova istituzione, il suggerimento avanzato dalla Commissione affari costituzionali, di far riferimento alle facoltà istituite ed attivate nell'ultimo decennio.

La Commissione, in linea anche in questo caso con il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, non ha accolto invece l'articolo 4 del testo governativo che prevede, per i concorsi a professore ordinario, ad associato ed a ricercatore, la possibilità di una riserva di posti ed un giudizio distinto per cittadini italiani che abbiano svolto attività di ricerca all'estero. Pur riconoscendo infatti che talvolta una specializzazione di ricerca conseguita presso università straniere, escludendo dal « gi-

ro » della università italiana di provenienza, rende più difficile, anzichè favorirlo, l'inserimento nei ruoli universitari italiani, la Commissione ha ritenuto che l'articolo così come è stato proposto potesse risultare lesivo del principio di eguaglianza e dar luogo a gravi inconvenienti. D'altra parte, la materia non sembra rientrare in quella specificamente tratta dal disegno di legge.

Senza emendamenti è stato accolto infine l'articolo 5 con cui, nella esclusione dai giudizi di conferma nella fascia degli associati, prevista dall'articolo 111 del più volte citato decreto presidenziale, si comprendono tutti coloro che hanno maturato un triennio di incarico di insegnamento, anche nei corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Toscana e di Cassino (articolo 4 del testo della Commissione).

Onorevoli colleghi, nel proporre all'approvazione del Senato questo disegno di legge, la Commissione è ben consapevole che esso non esaurisce i numerosi problemi cui ha dato luogo l'applicazione del decreto presidenziale di riordinamento della docenza universitaria, anche in ragione della sua obiettiva complessità. Non a caso questo disegno di legge rappresenta in sostanza uno stralcio di alcune norme già approvate dal Senato nel disegno di legge n. 1936 della passata legislatura e ripresentato, a firma dei senatori Saporito ed altri, nella presente legislatura con il numero 57. Nel corso della discussione si è posto l'interrogativo se convenisse inserire in questo disegno di legge quanto, del disegno di legge n. 57, rimane di valido e meritevole di attenzione. Ma è prevalsa l'opinione di non « appesantire » il presente disegno di legge con norme diverse da quelle che si riferiscono ai giudizi di idoneità ed all'inquadramento degli associati. È convinzione tuttavia di molti membri della Commissione e del relatore che non giovi all'Università italiana che i problemi posti dal disegno di legge n. 57, anche se di natura frammentaria e parziale, siano lasciati a lungo senza una definizione ed una risposta, anche negativa ove lo si ritenga giusto.

Si formula l'auspicio, perciò, che nelle forme che si riterranno più opportune i

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

residui problemi posti dal disegno di legge n. 57, sul quale del resto l'Assemblea ha deliberato favorevolmente circa la richiesta di procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, siano al più presto definiti. Esaurita così la fase delle interpretazioni e delle integrazioni del citato decreto presidenziale, si potranno affrontare i pro-

blemi di fondo, di completamento della riforma universitaria appena avviata in alcuni suoi aspetti con il riordinamento della docenza universitaria, che attendono le necessarie iniziative del Governo e l'esame del Parlamento.

SCOPPOLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

21 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che siano modificati gli articoli 1 e 2, nonchè soppresso l'articolo 4, secondo quanto sotto precisato.

Con riferimento agli articoli 1 e 2 va soppresso il riferimento alla « terza tornata » che appare frutto di un errore materiale nella redazione del testo: conseguentemente, al quarto capoverso dell'articolo 1, in fine, dovrà parlarsi di « tornata precedente », mentre all'articolo 2, ultimo capoverso, andranno soppresse le parole « infine degli idonei della terza tornata ».

Sempre all'articolo 1, la Commissione fa presente la necessità di sopprimere il terz'ultimo capoverso, stante la sua superfluità e a detta soppressione subordina il proprio parere favorevole.

Osserva infine, con riferimento all'articolo 3, che va precisato l'inciso relativo alle facoltà « istituite nell'ultimo decennio » dovendosi specificare al riguardo che col termine « istituite » intende farsi riferimento a quelle università effettivamente entrate in funzione.

La Commissione subordina altresì il proprio assenso all'ulteriore *iter* del provvedimento alla soppressione dell'articolo 4, che appare contrastante con i principi posti dall'articolo 3 e dall'articolo 97 della Carta costituzionale.

Esprimono valutazione negativa sull'articolo 1 i senatori del Gruppo comunista, i quali reputano illegittima la modifica così proposta del giudizio di idoneità, essendo già emanato il relativo bando di indizione.

Esprimono il proprio dissenso, limitatamente alla condizione relativa all'articolo 4, i senatori Garibaldi e Pasquino i quali ritengono insussistente la denunziata violazione del principio di eguaglianza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Fatti salvi le procedure concorsuali relative alla prima tornata e quanto previsto per i giudizi di idoneità per la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente e si applica anche alle procedure in corso relative alla seconda tornata:

« Art. 51. - (*Giudizio di idoneità*). — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente articolo 45, intendendosi riferito il limite di un terzo dei nominativi da designare, di cui al settimo comma dello stesso articolo 45, al numero dei componenti effettivi.

Ove il numero dei concorrenti alla prova di idoneità per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, il numero dei professori ordinari o straordinari componenti le commissioni giudicatrici è elevato a sette; è elevato a nove qualora il numero dei candidati superi le 160 unità.

Nelle tornate dei giudizi di idoneità successive alla prima, non possono far parte delle commissioni i professori ordinari o straordinari che siano stati membri di commissioni in una delle tornate precedenti.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e dell'attività didattica da lui svolta. Le commissioni sono tenute a motivare l'eventuale giudizio di non valutabilità dei titoli esclusi per mancanza di affinità.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico:**« Identico.**Identico.*

Nelle tornate dei giudizi di idoneità successive alla prima, non possono far parte delle commissioni i professori ordinari o straordinari che siano stati membri di commissioni nella tornata precedente.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Nella valutazione dell'attività didattica dovranno essere tenuti in considerazione i giudizi analitici formulati dalle facoltà sull'attività stessa e sulle funzioni svolte dal candidato.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti il complesso delle attività scientifiche e didattiche svolte. Anche l'eventuale giudizio di inidoneità deve essere motivato.

La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.

L'approvazione degli atti, che può essere anche parziale, avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità.

Le domande di partecipazione ai giudizi di idoneità devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.

Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica presso la Scuola ed è integrato da una prova didattica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorchè i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata.

Soppresso.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la Scuola. Le stesse disposizioni sull'integrazione con esperti delle commissioni valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario ».

Art. 2.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

all'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

al nono comma, le parole: « nel termine di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di due anni », e dopo le parole: « con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione » sono aggiunte le seguenti: « procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, quindi di coloro che sono stati giudicati idonei nella seconda tornata, infine degli idonei nella terza tornata ».

Art. 3.

All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle università per le facoltà istituite nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai piani di studio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico ».*

Art. 2.

*Identico:**identico;*

al nono comma, le parole: « nel termine di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di due anni », e dopo le parole: « con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione » sono aggiunte le seguenti: « procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive ».

Art. 3.

Identico:

« Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle università per le facoltà istituite ed attivate nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai

(Segue: *Testo del Governo*)

di tali corsi, nonchè all'università di Ancona. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma.

I professori associati ed i ricercatori già inquadrati a seguito della prima tornata dei giudizi di idoneità sono riammessi in termini e possono chiedere, entro i due anni accademici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento presso le università di cui al precedente comma, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici dell'originario inquadramento ».

Art. 4.

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore ordinario, a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca presso università o qualificati centri di ricerca stranieri.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali, nell'ambito delle quali le commissioni procederanno ad una distinta valutazione dei candidati.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati il Ministro della pubblica istruzio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

piani di studio di tali corsi, nonchè all'università di Ancona. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma.

Identico ».

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

ne assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

Art. 5.

La seconda parte dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dall'espressione: « coloro che » è sostituita dalla seguente: « coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.